



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO SALUTE E SOLIDARIETA' SOCIALE

“OPERAZIONE MARE NOSTRUM” pro migranti di competenza PAT
presso il Campo della Protezione Civile di Marco di Rovereto

Documento di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i.

Azienda Committente:	Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale
Attività specifiche dell'appalto:	Servizio di ristorazione annuale per migranti diviso in tre turni giornalieri (colazione, pranzo, cena)
Luogo di svolgimento dei lavori e soggetto gestore dei rischi:	Centro della Protezione Civile di Marco di Rovereto, porzione del Centro dedicato alla mensa dei migranti Servizio Prevenzione rischi
Appaltatore:	

Trento, settembre 2014

1 - DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale, con sede in via G. Gilli n. 4, 38121 - Trento, ha previsto di appaltare annualmente il servizio continuativo (sette giorni alla settimana) di ristorazione - somministrazione vivande e bevande ai migranti ospitati presso il Centro della Protezione Civile di Marco di Rovereto secondo i relativi Bando di gara e Capitolato speciale di appalto. Il servizio di ristorazione giornalmente è suddiviso nei tre turni di colazione, pranzo e cena. Il luogo dove verrà svolto questo servizio è l'edificio a ciò predisposto assemblato unendo sui lati lunghi 7 containers di dimensioni cadauno di cm 600 x 242 x 249. Tale edificio è costituito da sala mensa di circa 70 m² di s.u., annessa cucina attrezzata di circa 14 m² di s.u., annesso magazzino di circa 10 m² di s.u. I pertinenti servizi igienici, divisi per sesso, sono ospitati ciascuno in due containers distanti non più di una dozzina di metri da uno dei prospetti dell'edificio-mensa (si veda la pertinente documentazione fotografica). La gestione dello spazio complessivo è a cura del Servizio prevenzione rischi

Riferimenti normativi

Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. i., - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Inoltre, la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture), ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La stessa Determinazione ha inoltre meglio precisato che si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

2 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO.

L'attività di somministrazione di bevande e cibo è svolta da personale dipendente della ditta/società appaltatrice con eventuali strumenti e attrezzature di proprietà della medesima. I dipendenti della ditta non utilizzano attrezzature in uso delle strutture provinciali operanti nel Centro della Protezione Civile di Marco di Rovereto.

Il soggetto aggiudicatario cura tutti gli aspetti riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti riferiti alle specifiche attività di competenza, ivi compresa l'informazione e la formazione, l'eventuale sorveglianza sanitaria e la consegna dei dispositivi di protezione individuale DPI e vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi. Eventuali dispositivi di protezione collettiva DPC saranno somministrati, se è il caso, da parte del Medico competente (MC).

3 – INFORMAZIONE SULLE FONTI DI PERICOLO PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

La valutazione dei Rischi legati all'ambiente antropico e ai fabbricati che ospitano i migranti ospiti del Centro di Marco di Rovereto e la gestione degli stessi è di competenza del Servizio che gestisce il Centro stesso. Quindi, per esaminare nello specifico i rischi connessi all'ambiente e agli edifici che ospitano i migranti occorre rivolgersi alla struttura competente, attualmente il Servizio prevenzione rischi.

Il Centro PAT garantisce, di norma, una generale sicurezza e salute ai lavoratori che vi entrano ad operare. Nello specifico:

Descrizione	Fonte di pericolo
Ambiente esterno Gli spazi esterni e, nel complesso, i percorsi risultano in buono stato e adeguatamente illuminati; sono in corso le apposizioni di segnaletica mediante adeguati cartelli su piantoni, e, sul manto stradale che collega le varie unità del Centro della Protezione Civile, verrà posta la segnalazione della fascia riservata ai pedoni (con strisce continue verniciate con colore giallo o bianco e appositi pittogrammi) nonché la fascia riservata alle autovetture ed agli autoveicoli in genere.	Infortunistico, inciampo, caduta, scivolata

<p>Scale e scalini Le scale interne e quelle esterne del Centro sono realizzate in materiali vari e sono dotate di apposito corrimano; sulle pedate sono installate strisce antiscivolo ed hanno idonea illuminazione e segnaletica. La sala mensa dedicata ai migranti e l'annessa cucina necessitano ciascuna di uno scalino prefabbricato dotato di corto corrimano a lato, da posizionare sulla soglia della porta di accesso-uscita. Attualmente i due locali hanno un gradino troppo alto (25 cm) al piede della porta di ingresso-uscita.</p>	<p>Infortunistico, inciampo, scivolata caduta</p>
<p>Atrii e corridoi Atrii e corridoi sono spaziosi e privi di ostacoli, pavimentazione illuminazione e segnaletica risultano idonee.</p>	<p>Infortunistico, inciampo, scivolata caduta</p>
<p>Impianto elettrico I quadri elettrici e le prese elettriche appaiono in buono stato e in regolari condizioni di manutenzione.</p>	<p>Infortunistico, elettrocuzione, incendio</p>
<p>Impianto antincendio l'edificio è dotato di impianto di allarme incendio e di attrezzature antincendio (estintori portatili a polvere)</p>	<p>Infortunistico, elettrocuzione, incendio</p>
<p>Cancelli motorizzati e Stanghe limitatrici motorizzate Ingresso al cortile interno, regolato da stanghe motorizzate.</p>	<p>Infortunistica</p>
<p>Porte dei containers Complessivamente le porte risultano in buono stato ed idonee all'utilizzo</p>	<p>Infortunistico, ostacolo all'esodo</p>
<p>Sala comune, cucina, magazzino, servizi igienici sono adeguati per superficie, volume, dotazione di apparecchiature e illuminazione naturale e artificiale, microclima, ventilazione e ricambi dell'aria</p>	<p>Infortunistico, caduta inciampo, aria viziata, cattiva illuminazione, caldo o freddo eccessivi, pericoli di origine sanitaria, ecc....</p>
<p>Finestre Le aperture finestrate dei locali sono adeguate ma le stesse finestre vanno dotate di tende in stoffa regolabili per attenuare l'intensità della luce naturale</p>	<p>Natura igienistica, aerazione</p>
<p>Quadri elettrici e prese elettriche sono parzialmente dotati di segnaletica</p>	<p>Infortunistico, elettrocuzione, incendio</p>
<p>Microclima impianto di ventilconvettori regolarmente mantenuto e funzionante, che garantisce microclima adeguato durante l'anno solare, nei locali in questione</p>	<p>Natura igienistica</p>
<p>Servizi igienici adeguati per numero e apparecchiature, sono divisi per sesso, dotati di idonei ricambi d'aria e di ventole di aspirazione</p>	<p>Natura igienistica</p>
<p>Agenti biologici e pericoli connessi all'interazione con le persone. Virus, batteri, microrganismi, endoparassiti, TBC, Malattie tropicali contagiose, Pandemie</p>	<p>Natura sanitaria</p>
<p>Fattori organizzativi e pericoli connessi all'interazione con le persone. Stress lavoro-correlato, rischi di genere, violenze fisiche e/o verbali, dispetti, risse, proteste e ribellioni, sabotaggi e sommosse</p>	<p>Natura organizzativa- gestionale</p>

Pulizia

I locali vengono regolarmente puliti da società specializzate allo svolgimento della specifica attività. Si ricorda di fare attenzione al pavimento scivoloso durante le pulizie, che tuttavia di norma è segnalato dagli addetti della ditta stessa con appositi cartelli.

Attività lavorative

Presso i luoghi di lavoro oggetto del presente appalto non si svolgono attività tali da arrecare rischi per i lavoratori della ditta aggiudicataria. Nel caso fossero segnalate attività che, secondo i dipendenti della ditta o che dovessero insorgere in un secondo momento rispetto al presente documento e mettessero a rischio i lavoratori della ditta, il rischio derivante da tali attività sarà valutato nello specifico.

Gestione delle emergenze

Nel Centro della Protezione Civile di Marco di Rovereto sono stati realizzati le valutazioni dei rischi d'incendio e individuati i piani di emergenza. Sono state affisse le planimetrie indicanti le vie di esodo e i comportamenti da adottare in caso di emergenza. Sono presenti anche un numero di addetti in via di integrazione alla prevenzione incendi ed al primo soccorso. I presidi antincendio sono presenti in numero adeguato e sono oggetto di verifiche periodiche.

Nel centro vigono specifiche procedure per la gestione delle emergenze: di seguito s'indicano i comportamenti da adottare in caso di incendio e /o terremoto

Norme di comportamento in caso di incendio per i presenti

1. Se si individua un principio d'incendio avvertire immediatamente un addetto antincendio (nominativi e numeri di telefono che saranno comunicati opportunamente) operante nel Centro. In caso di incendio grave attivare l'allarme acustico e procedere con l'evacuazione indirizzandosi verso il punto di raccolta stabilito.
2. Comunicare per telefono ai soccorritori il proprio nome, cognome, luogo e tipo di evento dannoso occorso.
3. Avvertire le persone che si trovano nelle vicinanze che possono essere coinvolte dagli sviluppi dell'evento.
4. Non tentare interventi di emergenza sulle fiamme, ad esempio utilizzando un estintore: all'interno dell'edificio, a ciò sono state delegate le persone che hanno ricevuto una specifica formazione antincendio e che possono quindi intervenire senza pregiudizio per la propria e l'altrui incolumità.
5. Appena avvertito il segnale d'allarme si deve immediatamente interrompere ogni attività; mantenere la calma e disporsi in ordine durante e dopo l'esodo; tralasciare il recupero di oggetti personali, prendendo eventualmente solo qualcosa per ripararsi dal freddo;
6. Procedere ordinatamente evitando il vociare confuso, grida e schiamazzi.
7. Seguire le indicazioni dei gestori dell'emergenza e rispettare le precedenze prestabilite;
8. Camminare in modo sollecito verso il punto di raccolta, senza soste non preordinate, senza spingere;
9. Collaborare con i gestori dell'emergenza per controllare le presenze dei colleghi prima e dopo lo sfollamento;
10. Attenersi strettamente a quanto ordinato dai gestori dell'emergenza nel caso si verificano contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano
11. Seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi o delle luci verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza.
12. Se le porte sono REI 60 significa che resistono al passaggio di calore, fumo e fiamme almeno 60 minuti.
13. Aprire le finestre e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso.

14. Se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre in quanto l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme, coprendole con una coperta o con degli indumenti.

Norme di comportamento in caso di terremoto per tutti i presenti

1. Mantenere la calma;
2. Precipitarsi all'esterno;
3. Non sostare al centro degli ambienti;
4. Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi (frantumandosi potrebbero ferirvi);
5. Dopo la scossa di terremoto abbandonare l'edificio; nell'uscire dall'edificio assicurarsi che i percorsi esterni siano sicuri;
6. Recarsi al più presto nella zona di raccolta prestabilita;
7. All'esterno, allontanarsi dagli edificio, dalle vetrate, dai lampioni, dalle linee elettriche e da quanto altro che cadendo possa, cadendo, causare traumi o ferite;
8. Cercare un posto dove non c'è nulla sopra se stessi.
9. Non avvicinarsi ad animali spaventati.
10. Il personale incaricato, prima di abbandonare il fabbricato, chiuderà l'alimentazione degli impianti: gas, centrale termica, impianto idrico ed elettrico (gli ultimi due impianti solo in caso di specifico ordine al riguardo).

4 - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Ai sensi dell'art. 26, co. 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s. m. i., il documento recante le misure prevenzionistiche antinterferenziali (DUVRI) dovrà essere integrato prima dell'inizio dei lavori, dal soggetto presso cui si svolge l'attività oggetto del bando, e dalla ditta affidataria.

Pertanto, considerando che :

1. l'attività oggetto del presente appalto riguarda la mera distribuzione di alimenti o bevande ai migranti e che tale distribuzione avviene nel locale mensa a ciò predisposto in locale idoneo allo scopo;
2. la preparazione degli alimenti avviene tramite catering e questi vengono forniti in appositi contenitori che li mantengono caldi per lungo tempo, e considerato che la cucina annessa alla sala mensa è idonea e adatta allo scopo di ospitare momentaneamente tali contenitori dei cibi e delle vivande calde, e che l'accesso a quest'ultimo locale è riservato al solo personale dipendente della società in parola;
3. i lavoratori della società possiedono i requisiti di esperienza e di professionalità tali da non arrecare pericoli o danno nello svolgimento delle loro attività.
4. durante l'effettuazione di lavorazioni che interessino l'impiantistica elettrica e comunque nell'utilizzo di elettrodomestici e strumentazione con alimentazione da rete, si dovranno adottare, da parte dei dipendenti della ditta, le necessarie cautele, in particolare:
 - i. utilizzo di attrezzature in condizioni corrette, con controllo degli attrezzi e gli utensili prima dell'uso;
 - ii. valutazione della compatibilità di cavi e connettori con le apparecchiature del fabbricato (vedi portata elettrica della presa e degli apparecchi da collegare);
 - iii. utilizzo degli elettrodomestici e di altre strumentazioni secondo le indicazioni contenute nei rispettivi manuali di uso e di manutenzione;
 - iv. non dovranno essere stesi cavi sul pavimento nelle zone di passaggio;
 - v. non dovranno essere svolti interventi di manutenzione degli impianti.
 - vi. vige il divieto assoluto di aprire ed operare sui quadri elettrici.

5. Ai dipendenti dell'Aggiudicatario è fatto divieto di svolgere attività non proprie del servizio di ristorazione oggetto dell'appalto.
6. Gli spazi della sala mensa , della cucina e del magazzino annessi, gli spazi dei servizi igienici separati per sesso e abbinati al servizio giornaliero di ristorazione, compreso il cortile esterno che collega i pertinenti edifici della mensa e dei servizi annessi, sono ad esclusivo uso dei migranti e della ditta erogante il servizio di mensa. I dipendenti PAT, però, vi possono liberamente accedere.

Ciò considerato, si ritiene che i rischi da interferenze all'interno e all'intorno della sala mensa e della cucina più magazzino siano limitati e che non necessitano di misure specifiche.

Per quanto riguarda l'attività di trasporto di cibi e bevande verso l'edificio della mensa, essa essendo mera fornitura di materiale, non rappresenta, un rischio interferenziale. Pertanto, si ritiene che non sussistano rischi da interferenze tali da richiedere specifiche misure preventive e protettive.

In considerazione di ciò, fatte salve le previsioni degli articoli da 4 a 7 del Capitolato speciale di appalto per codesto Bando di gara d'appalto, si valuta che gli oneri relativi ai rischi interferenziali sono da considerarsi non presenti ovvero pari a 0,00 Euro.

Si ricorda infine, ai sensi del comma 8 dell'art 26 del D.lgs 81/08, che il personale impiegato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di foto, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.

Il presente documento, redatto ai sensi dei punti 1, 2 e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. viene allegato al capitolato speciale d'oneri all'interno della procedura di gara per la fornitura dei beni. Nella sua versione definitiva potrà essere modificato ed integrato con le eventuali e specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta aggiudicataria potrà esplicitare e concordare con l'appaltante, prima dell'avvio delle attività.

5 - FIRME ATTESTANTI LA CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il Dirigente del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale

..... data

Il Responsabile della Ditta appaltatrice

..... data

Il Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi

..... data